

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE
AUTONOME
aprile – giugno 2012

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome
periodo aprile-giugno 2012

Sentenza/ Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
90	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Stato	Pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica
99	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Stato/Regione	Imposte e tasse; finanza regionale; energia; ambiente; amministrazione pubblica; impiego pubblico
100	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Regione	Ambiente; miniere, cave e torbiere
114	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Tutela dell'ambiente; tutela della concorrenza; ordinamento civile
115	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato/Regione	Tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica
118	Conflitto di attribuzione	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica
135	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; imposte e tasse
136	Principale	Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica; finanza regionale; ordinamento civile
137	Principale	Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana	Stato	Agricoltura, pubblico impiego

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 90 del 2-12 aprile 2012 (G.U. 16/2012)

Materia: pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità in via principale

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 77/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Oggetto del ricorso: art. 4, c. 1, lett. a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano),

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5-ter, della legge regionale 3/2000, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 4/2011;
- la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 4/2011.

Annotazioni:

La Corte si è pronunciata sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro due disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4/2011.

Quanto alla censurata lett. a) del c. 1 dell'art. 4, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione ha provveduto a modificare la disposizione censurata e la difesa erariale ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente alle censure promosse nei confronti di tale disposizione. Pur non essendo intervenuta l'accettazione alla rinuncia de quo da parte della resistente Regione, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere richiamando copiosa giurisprudenza costituzionale secondo la quale la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (ex plurimis, sentt. 320/ 2008 e 451/2007; ord. 126/2010).

Quanto alle censure relative alla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 della stessa legge regionale, che inserisce, dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 3/2000 in materia di personale, il comma 5-ter, la Corte accoglie la tesi del ricorrente, secondo cui la disposizione impugnata disciplina di fatto una deroga al limite del 50 per cento dei posti messi a concorso da riservare all'ingresso dall'esterno, in quanto tale disposizione

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

regionale prevede in via generale che tale limite venga assicurato *“anche con compensazione tra i diversi profili professionali”*, così violando gli artt. 3, 97 Cost., rimanendo assorbita la censura promossa anche con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

Richiama, a tale proposito, il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte, secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili. Essa ha già ripetutamente affermato che *«la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009). In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)»* (sent. 68/2011).

Analogamente a precedenti pronunce, la Corte ribadisce che a nulla rileva la circostanza che, fra i requisiti necessari per la progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, né la considerazione di ordine economico che, a causa delle limitazioni introdotte dalle norme finanziarie, non sia possibile procedere a nuove assunzioni di personale. Ribadisce la Corte che la progressione nei pubblici uffici deve avvenire, in linea di principio, per concorso (da ultimo, sent. 30/2012), e sottolinea altresì, relativamente alla possibilità di riserva di quote al personale interno e di deroga al principio del pubblico concorso, che non ha alcun *«rilievo la circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere per potere godere della progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, trattandosi, evidentemente, di concorso bandito per una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella cui si accederebbe per effetto della disposizione censurata»* (sentenza n. 30 del 2012).

Appare, ad avviso della Corte, evidente la violazione della norma interposta, rappresentata dal comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 che prevede *«la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso»*. Né può pensarsi ad un sistema che utilizzi, nel conteggio della percentuale numerica valevole per le procedure selettive interne, i posti messi a concorso pubblico nel passato, dato che la percentuale massima del cinquanta per cento dei posti messi a concorso riservabile al personale interno, di cui alla citata norma interposta, deve intendersi, per non confliggere con il dettato degli artt. 3 e 97 Cost., riferibile a concorsi che la prevedano nel momento genetico, non essendo possibile che per il suo calcolo si prendano in considerazione, retroattivamente, concorsi già svolti. Qualora, poi, unitamente alle procedure riservate agli interni fossero banditi concorsi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aperti a candidati esterni, sarebbe smentito il presupposto di partenza, secondo cui le limitazioni di bilancio non renderebbero possibile l'assunzione di nuovo personale e, comunque, si attiverebbe una procedura non disciplinata dalla normativa censurata.

La Corte precisa, infine che è lesivo del buon andamento dell'amministrazione il criterio della compensazione globale tra tutto il personale della quota del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, dato che questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 99 del 16-20 aprile 2012 (G.U. 17/2012)

Materia: imposte e tasse; finanza regionale; energia; ambiente; amministrazione pubblica; impiego pubblico.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 4, 5 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna); artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. e), l) s) e comma terzo, Cost..

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 85/2011)

Resistente/i: Sardegna

Oggetto del ricorso: artt. 3, comma 1; 17, comma 9; 18, commi 20 e 23 lett. c); 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 9, dell'art. 18, comma 20, dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21 della l.r. 12/2011;
- 2) dichiara inammissibili le questioni relative all'art. 3, comma 1, all'art. 18, comma 23, lettera c) e all'art. 20, comma 1, della predetta l.r..

Annotazioni:

1) Inammissibilità della questione relativa all'art. 3, comma 1, l.r. 12/2011

Il ricorrente ha impugnato l'**art. 3, comma 1**, poiché esso - nel prevedere che «*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 dello Statuto speciale (...), ancorché in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall'anno 2010, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari*» - disciplina unilateralmente con legge regionale aspetti demandati a norme di attuazione dello Statuto di autonomia, consentendo di derogare alle vigenti norme di attuazione dell'art. 8 Statuto, contenute negli articoli da 32 a 38 del d.P.R. n. 250/1949.

Il richiamato art. 3 eccede quindi dalle competenze di cui agli artt. 4 e 5 Statuto, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 56 del medesimo, che demanda ad una Commissione paritetica l'elaborazione delle norme di attuazione statutarie.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Regione si è costituita in giudizio sostenendo che la censura è inammissibile, poiché il ricorrente non avrebbe dimostrato la necessità che il nuovo articolo 8 Statuto riceva attuazione attraverso il procedimento previsto all'art. 56.

La suprema Corte accoglie l'eccezione d'inammissibilità per l'inadeguatezza e la genericità dei motivi di ricorso. Il ricorrente, infatti, pur evocando gli articoli 4, 5 e 56 Statuto, omette di argomentare le ragioni per le quali alla Regione non dovrebbe spettare il potere di quantificare l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali, al fine di redigere il bilancio di previsione.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 9, l.r. 12/2011

Il ricorrente ha impugnato l'**art. 17, comma 9**, poiché esso - nel prevedere che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d. lgs. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), l'installazione e l'esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas e biometano, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata solo per alcuni soggetti, ivi indicati – si pone in contrasto con la disciplina nazionale, che prevede un criterio di differenziazione delle procedure fondato sulla diversa configurazione dell'impianto e non del soggetto richiedente l'autorizzazione stessa.

Poiché la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. e), del proprio Statuto, ha competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, il legislatore regionale, prevedendo nella norma impugnata una disciplina in contrasto con la normativa statale di riferimento, avrebbe ecceduto dalla propria competenza ed invaso quella esclusiva statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in cui rientra la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.

La Regione ha eccepito l'infondatezza della censura, evidenziando di aver legiferato nell'esercizio di attribuzioni conferite dall'art. 9, comma 9, del citato d.lgs. 28/2001, ai sensi del quale le Regioni possono estendere la procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo inoltre i casi in cui, a causa della necessità di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica, prevista dal medesimo d.lgs..

Inoltre, la disposizione impugnata ricadrebbe nell'ambito riservato alla competenza regionale, in quanto la Sardegna, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. e), Statuto, ha competenza concorrente in materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica».

Per la Corte la censura del ricorrente è fondata: il legislatore statale, infatti, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza della Corte stessa, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e, con specifico riferimento alla Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lett. e), Statuto (ex multis, sent. nn. 310, 308 e 107 del 2011; nn. 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il citato d.lgs. 28/2011 attua la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo tra l'altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni.

A fronte di tale disciplina, europea e nazionale, la l.r. 12/2011 interviene con una disposizione restrittiva, che limita sul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale. In tal modo essa si pone in contrasto con la disposizione statale contenuta nell'art. 6 d.lgs. 28/2011, considerata tanto nel suo tenore testuale, quanto nel principio fondamentale che essa esprime, di favore per la semplificazione delle procedure necessarie all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 20, l.r. 12/2011

Il ricorrente ha impugnato l'art. 18, comma 20, poiché esso - nel prevedere che gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997, che intendono accedere all'esenzione IRAP di cui alla l.r. 3/2003, devono trasmettere a pena di decadenza alla direzione generale dell'Assessorato regionale competente, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all'esenzione - è particolarmente restrittivo nei confronti delle ONLUS della Sardegna ammesse a fruire della citata esenzione e si pone in contrasto con la normativa statale che disciplina la materia.

Infatti, in base all'articolo 11, comma 2, del d.lgs n. 460/1997, è necessario che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste al cit. art. 10 effettuino una comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui al comma 1 dello stesso articolo e tale comunicazione è condizione sufficiente per beneficiare delle agevolazioni previste dal d.lgs.; è dunque bastevole, per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Regione, la mera verifica dell'iscrizione della Onlus alla citata anagrafe, senza condizionare il riconoscimento dell'agevolazione alla presentazione di un'ulteriore specifica comunicazione non prevista dalla normativa statale.

Secondo La Regione invece l'onere della suddetta ulteriore comunicazione rappresenterebbe in realtà uno snellimento burocratico, in linea con gli orientamenti più recenti dell'ordinamento, che tendono a preferire il ricorso all'autocertificazione. L'autocertificazione dell'organizzazione interessata eviterebbe alla Regione di doversi attivare per ottenere informazioni in possesso dell'amministrazione statale relative alle Onlus presenti sul territorio regionale per poi poter applicare l'esenzione, a tutto vantaggio del soggetto che intende avvalersi dell'esenzione tributaria.

Per la Corte, la normativa regionale è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che attribuisce allo Stato la piena potestà legislativa sul sistema tributario statale.

In primo luogo, la norma censurata introduce un onere burocratico che grava sulle Onlus al fine di poter beneficiare di una esenzione dall'IRAP. Una tale determinazione, tuttavia, non rientra nelle competenze regionali. Infatti, come da costante giurisprudenza costituzionale (ex multis sent. nn. 323/2011, 241/2004 e 296/2003), l'IRAP, sebbene sia percepita dalle Regioni e dalle Province autonome, è un tributo statale per sua natura, ed

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

è disciplinato dalla legislazione statale: non rientra dunque tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale.

E' privo di fondamento anche l'argomento della resistente, secondo cui l'onere della comunicazione in realtà rappresenterebbe uno snellimento burocratico, infatti, l'onere di comunicazione si aggiunge a quelli già gravanti sulle Onlus. Si deve, tra l'altro, notare che l'IRAP dev'essere versata in ogni Regione nella quale venga svolta l'attività produttiva – il che significa che una Onlus presente in più territori, seguendo il ragionamento svolto dalla resistente, potrebbe incontrare non solo diversi regimi di IRAP, ma persino diversi oneri apposti alle agevolazioni.

4) Inammissibilità della questione relativa all'art. 18, comma 20, lett. c), l.r. 12/2011

Il ricorrente ha impugnato l'art. 18, comma 23, lett. c), poiché esso - nel prevedere che i consorzi di bonifica possono realizzare e gestire gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo – si pone in contrasto con la normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 79/1999), che tale deroga non consente.

Poiché, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. e), Statuto, la Regione Sardegna ha competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, il legislatore regionale, eccede dalla propria competenza ed invade quella esclusiva statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in cui rientra la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.

Per la resistente la censura è inammissibile per genericità dei motivi di ricorso.

La Corte accoglie l'eccezione della resistente, poiché il ricorrente non svolge alcuna considerazione che sostanzi il contrasto tra le due normative che, in realtà, non paiono raffrontabili, atteso che la normativa regionale impugnata non stabilisce una nozione di autoproduttore diversa e incompatibile con quella statale.

5) Inammissibilità della questione relativa all'art. 20, comma 1, l.r. 12/2011

L'art. 20, comma 1, era stato censurato per violazione dell'art. 3, lett. a), dello statuto e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma Cost.; esso contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 3 della l.r. Sardegna n. 3/2009 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), a sua volta modificata dall'art. 7, comma 1, della l.r. Sardegna n. 1/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione). L'effetto interpretativo della disposizione impugnata è nel senso di autorizzare l'Amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali.

Successivamente alla presentazione del ricorso, la suprema Corte, con sent. n. 30/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, l.r. 1/2011.

La disposizione censurata, dunque, effettua un'operazione interpretativa di altra disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima e per tale ragione, la censura, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (ex multis sent. n. 397/2005), risulta

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inammissibile, poiché la disposizione oggetto del giudizio non può esplicare effetti nell'ordinamento.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, l.r. 12/2011

La Corte osserva che l'art. 20, comma 2, asserisce erroneamente di modificare l'art. 7, comma 1-quater, della l.r. 1/2011, che in realtà non esiste. L'unico significato plausibile della disposizione impugnata è che essa si prefigga di modificare non il comma 1-quater, ma il comma 1 dell'art. 7, il quale introduceva il comma 1-quater all'art. 7 della precedente l.r. 3/2009.

Posta questa precisazione, la disposizione impugnata dettaglia i criteri per l'individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmi pluriennali di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1: disposizione che, come si è detto poco sopra, è priva di effetti a causa dell'intervenuta sent. n. 30/2012.

Per le medesime ragioni che sono alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione di programmi di stabilizzazione di lavoratori precari di cui alla citata sent. n. 30/2012, occorre altresì dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, l.r. 12/2011, che di quei programmi contiene prescrizioni di attuazione.

7) Illegittimità costituzionale dell'art. 21 l.r. 12/2011

Il ricorrente ha impugnato l'art. 21, poiché esso – nel prevedere che, al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori socialmente utili, ancora impegnati in attività socialmente utili, l'assessorato regionale al lavoro, predisponga uno specifico programma che preveda apposite misure da adottarsi, tenendo conto della collocazione territoriale dei lavoratori, affinché gli enti utilizzatori possano continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio - si pone in contrasto con la normativa nazionale, che prevede una riserva in favore dei lavoratori socialmente utili negli enti pubblici del 30 per cento dei posti da coprire, mediante procedura selettiva (art. 12 d.lgs. 468/1997), nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e del pubblico concorso (artt. 3 e 97 Cost.).

La resistente ha sostenuto anzitutto l'inammissibilità della censura, poiché il ricorrente si sarebbe limitato ad evocare, senza argomentare, l'applicabilità del parametro interposto di cui all'art. 12 d.lgs. 468/1997, riguardante i lavoratori socialmente utili. In secondo luogo, l'infondatezza della stessa, poiché l'art. 21 si limiterebbe ad attribuire all'Assessorato competente in materia di lavoro la competenza a predisporre un programma di misure da adottare nei confronti dei cd. "lavoratori socialmente utili", non disponendo alcuna quota di riserva a loro favore. Dunque non vi sarebbe alcun superamento delle quote di riserva stabilite dal legislatore statale.

Per la Corte la questione è fondata, in quanto l'art. 21 l.r. 12/2011 viola gli artt. 3 e 97 Cost., i quali prescrivono la regola del concorso pubblico ed aperto, sia al fine di garantire il perseguimento del buon andamento nell'azione amministrativa, sia allo scopo di garantire a chiunque la possibilità di partecipare all'esercizio delle funzioni pubbliche (ex multis sent. n. 293/2009). La normativa censurata consente l'attuazione di programmi volti alla creazione di posti di lavoro a favore dei cosiddetti lavoratori socialmente utili,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

anche con il coinvolgimento di società in house, e permette agli enti che li impiegano di continuare ad utilizzarli, accollando l'onere finanziario derivante dalla loro stabilizzazione all'amministrazione regionale. In sostanza, la l.r. impugnata costruisce un progetto attraverso il quale inquadrare stabilmente i lavoratori socialmente utili all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza neppure predeterminare una quota massima di posti a loro destinati.

La circostanza che si tratti di una disposizione volta a favorire i cosiddetti lavoratori socialmente utili non esime il legislatore regionale dal rispetto delle norme costituzionali sopracitate, le quali prescrivono, che si possa derogare al regime del pubblico concorso o prevedere una riserva di posti solo in presenza di puntuali requisiti, ossia la peculiarità delle funzioni che il personale deve svolgere o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (sent. nn. 56/2012 e 68/2011). Requisiti che in ogni caso dovrebbero rispettare i limiti imposti dalla legislazione statale sul punto, la quale ha fissato nel limite del 30 per cento la quota di posti che può essere riservata ai cosiddetti lavoratori socialmente utili.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 100 del 16 aprile 2012 (G.U. 17/2012)

Materia: Ambiente; miniere, cave e torbiere

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 74/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: artt. 1 e 24 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche)

Esito del giudizio: la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24.

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sulle questioni di illegittimità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli articoli 1 e 24 della l.r. 6/2011, ritenuti violativi della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

In particolare il ricorrente ritiene che l'art. 1 della l.r. 6/2011, che aggiunge il comma 1-quater all'art. 1 della l.r. 35/1986 (Disciplina delle attività estrattive), nel vietare l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali all'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali, senza prevedere alcun divieto per le attività già in essere, ne consente sostanzialmente la prosecuzione, accordando al bene ambiente una tutela inferiore rispetto a quella predisposta dal legislatore statale, anche in violazione dell'art. 22, comma 1, lettera d), della l. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette).

La Corte ritiene la questione inammissibile per l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura (ex plurimis ordinanze nn. 335 e 248 del 2010 e n. 92/2009).

Infatti, la censura mossa nei confronti dell'art. 1, comma 1-quater, della l.r. 35/1986 si fonda sul presupposto che tale norma disciplinerebbe il regime transitorio, autorizzando, implicitamente, la prosecuzione delle attività estrattive già in corso prima dell'introduzione del divieto.

Tuttavia il regime transitorio è disciplinato dall'art. 21 della l.r. 6/2011 che prevede espressamente: «I procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente». Secondo la Corte quindi la questione proposta è inammissibile perché avrebbe dovuto essere riferita all'art. 21 e non a all'art.1 della l.r. 6/2011.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Corte ritiene non fondata la seconda questione, promossa nei confronti dell'art. 24 che modifica l'art. 18 della l.r. 13/2002 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), aggiungendo al comma 26 la lettera c ter) che prevede, con riferimento alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici.

Secondo il ricorrente la disciplina delle attività estrattive e delle risorse geotermiche, afferendo necessariamente alla tutela dell'ambiente, sarebbe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Inoltre la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art. 144, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Sul punto la Corte ritiene che la Regione abbia esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. 152/2006, che, nell'individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, prevede espressamente che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti.

Secondo la Corte non è irragionevole ritenere che la tipologia di acque utilizzate per scopi geotermici, che non siano state impiegate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici, presenti caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche e, in ogni caso, la difesa erariale non ha fornito argomenti atti a comprovare l'erroneità di tale equiparazione.

Inoltre, anche in considerazione del fatto che lo stesso legislatore statale esclude che le acque utilizzate per scopi geotermici presentino rischi di natura ambientale, (infatti l'art. 104 del d.lgs. 152/2006, prevede che esse siano escluse dal divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo), la Corte ritiene che legittimamente la Regione ne abbia assimilato la relativa disciplina.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 114 del 7 – 10 maggio 2012 (G.U. 20/2012)

Materia: Tutela dell'ambiente; tutela della concorrenza; ordinamento civile

Tipo di giudizio: in via principale

Limiti violati: artt. 4 e 5 DPR n. 670/1970 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; art. 117, primo comma, e secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. 87/2011)

Resistente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: artt. 2, comma 10; 3, commi 1 e 3; 5, commi 1 e 4; 9, commi 4, alinea 1, 6 e 7, legge Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- 1) inammissibile l'intervento spiegato in giudizio dalla Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative;
- 2) l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, l.p. 4/2011;
- 3) l'illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, l.p. 15/2011 (Legge finanziaria 2012);
- 4) cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 5, comma 4, ed all'art. 9, comma 4, alinea 1, l.p. 4/2011.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri - premessa la competenza primaria della Provincia in materia di urbanistica, edilizia, miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere e la competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché di igiene e sanità - impugna la legge in epigrafe ritenendola eccedente dalle competenze statutarie nonché lesiva delle competenze statali esclusive di cui all'art. 117, comma e, lettere e), l) e ed s).

Preliminarmente la Corte dichiara inammissibile l'intervento di Federterme, in quanto tardivo.

Nel merito, la Corte giudica fondata la questione sollevata con riferimento al **comma 10 dell'art. 2**, della l.p. impugnata, che prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico. Nonostante la disposizione impugnata sia stata modificata dall'art. 24, comma 2, dalla l.p. 15/2011

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Legge finanziaria 2012), il contenuto normativo risultante dalla novella appare sostanzialmente immutato così che la questione di legittimità costituzionale va trasferita sulla norma nel testo risultante dalla modifica (cfr. sent. C. Cost. n. 40/2010).

In particolare, il comma 10 dell'art. 2, nel disporre ex lege il rinnovo trentennale delle concessioni, si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., ovvero con i principi dell'ordinamento comunitario e le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. E', infatti, inibito al legislatore regionale di disciplinare il rinnovo delle concessioni in violazione dei principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, impedendo «l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori» (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010).

Inoltre, come rilevato dal ricorrente, la proroga stabilita dalla disposizione finisce con l'impedire l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, inserendo nella relativa disciplina una regola difforme dalle previsioni vigenti, poste nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117 secondo comma lett. s) Cost.) e contrariamente a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006.

Quanto all'art. **3, comma 1**, della l.p. impugnata, esso prevede che «Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l'accorpamento delle stesse» e che, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni accorpate corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga. Tale previsione, secondo la Corte, è lesiva dell'art. 117, comma 2, lett. e) in materia di tutela della concorrenza. La norma, infatti, è suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con il risultato di porsi in aperta violazione, per le concessioni più brevi, con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica.

E' dichiarato costituzionalmente illegittimo altresì l'art. **5, comma 1**, l.p. impugnata, che prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, in quanto lesivo del principio generale dell'inalienabilità dei beni demaniali di cui agli artt. 822, 823 e 824 cc, nonché espressamente richiamato dall'art. 43 del d.lgs. 152/2006. La norma censurata, attraverso la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale. Pur se il DPR 115/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) ha disposto il trasferimento alla Provincia del demanio idrico statale, tuttavia si deve ritenere che il settore resti disciplinato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina il regime demaniale delle infrastrutture idriche e, in particolare, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge» e dalle norme del codice civile. La disciplina statale impedisce, quindi, di modificare «il regime della proprietà di beni del demanio accidentale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.» (in particolare, sent n. 320 del 2011), alla quale non può sottrarsi neppure la Provincia autonoma di Bolzano, non titolare di alcuna competenza al riguardo.

Con riferimento agli artt. 5, comma 4, e 9, comma 4, alinea 1, l.p. - che rinviano alla Giunta provinciale la definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici - la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Alla luce della modifica normativa introdotta dalla l.p. 15/2011, la disposizione in esame non incorre nelle censure di incostituzionalità per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. in materia di tutela dell'ambiente, prospettate dal ricorrente.

Da ultimo, la Corte ritiene fondata anche la questione sollevata con riferimento all'art. 9, commi 6 e 7, (recte: **art. 9, comma 4, alinea 6 e 7**, trattandosi dei commi 6 e 7 dell'art. 127 della l.p. 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla legge impugnata), nella parte in cui prevedono, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 26, comma 3, l.p. n. 15 /2011 ha nuovamente modificato tali disposizioni, ma dal raffronto fra le disposizioni risulta evidente che l'ultima modifica ha carattere marginale e non incide in modo significativo sul contenuto precettivo delle disposizioni impuginate, per cui la questione va trasferita sulla nuova norma, in applicazione del citato principio di effettività della tutela costituzionale.

Nel dettaglio, la censura verte sul mancato richiamo del rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile e, in particolare, dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. Secondo la giurisprudenza della Corte, le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze. In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici, l'assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005). Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942,, Legge urbanistica», avente, per giurisprudenza consolidata, un'efficacia precettiva e inderogabile.

In quanto tali deroghe non attengono all'assetto urbanistico complessivo delle zone, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia determina l'illegittimità

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

costituzionale delle relative norme per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., perché lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza n. 115 del 7-10 maggio 2012 (G.U. 20/2012)

Materia: tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità in via principale

Limiti violati: art. 81, quarto comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ric. 107/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: articoli 4, 5, 10 e 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore),

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale 10/2011;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 10/2011 sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 10/2011 sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost..

Annotazioni:

La Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso alcuni articoli della legge regionale 10/2011, con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha disciplinato i servizi finalizzati a garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, ed in particolare le campagne istituzionali di informazione (art. 4), il coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore (art. 5) ed i programmi di sviluppo delle cure palliative (art. 10).

La Corte *in primis* ritiene inammissibile la questione relativa agli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale, sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Regione autonoma, in quanto ritiene assente nel ricorso un idoneo percorso argomentativo in grado di collegare il loro richiamo alla pretesa illegittimità delle norme impugnate: al contrario, gli articoli dello statuto apoditticamente invocati riguardano competenze legislative della Regione autonoma in materie distinte da quella cui inerisce il ricorso., che attiene invece alla garanzia dei livelli essenziali di alcune prestazioni sanitarie, che devono essere assicurate dalle Regioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, rispettando gli *standard* minimi determinati dalla legislazione statale (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Corte ritiene, poi, infondata la censura nei confronti delle medesime norme in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Mentre il ricorrente riteneva che la norma interposta, vale a dire l'art. 5, comma 5, della legge statale 38/2010, la quale detta disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, fosse espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, in quanto tale, vincolante nel prescrivere l'invarianza della spesa pubblica per assicurare su tutto il territorio nazionale le prestazioni sanitarie minime di cui alla stessa legge statale, la Corte non condivide tale assunto, ritenendo che la richiamata disposizione statale non pone limiti finanziari alla sua attuazione da parte delle Regioni, ma solo alla disciplina delle reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore. L'art. 5, comma 5, della legge 38/2010 non pone quindi un principio generale volto a contenere le spese nel settore delle cure in questione, ma fissa solo un limite in relazione al costo delle specifiche attività contemplate nella stessa norma, a loro volta diverse e distinte da quelle regolate dalle disposizioni regionali impugnate: in conclusione, la norma invocata quale parametro interposto regola la copertura delle spese afferenti alle reti nazionali con una quota del Fondo sanitario nazionale e non si riferisce al bilancio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che non fruisce del finanziamento del fondo stesso.

La Corte ritiene infine fondata la questione rivolta all'art. 15 della legge regionale, che reca le disposizioni finanziarie, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. Ritiene infatti la Corte che, pur avendo lo Stato erroneamente eccepito la violazione dell'art. 17 della legge 196/2009, anziché del pertinente successivo art. 19, ciò non preclude l'applicazione al caso di specie dell'art. 81, quarto comma, Cost., pure invocato. Ad avviso della Corte la formulazione dell'impugnata norma regionale non lascia dubbi sul fatto che la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in quanto nuova e latrice di oneri, debba individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione. Il rispetto di questo precetto costituzionale comporta infatti l'onere di provare la copertura delle spese conseguenti all'adozione di una legge, ogniqualvolta in essa siano previsti – ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti – nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche (sent. 141/2010). Non «*si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa*» (sent. 30/1959).

Ritiene la Corte che, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme già allocate, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile e consiste nella chiara quantificazione degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura (sent. 30/1959). Respinge l'argomentazione regionale per cui la nuova imputazione sulle poste del bilancio 2011 e del bilancio triennale 2011-2013 comporterebbe comunque un'implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti ad esse correlate. La Corte evidenzia, infatti, che gli allegati al bilancio annuale e pluriennale dell'esercizio 2011 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

evidenziano, con riguardo alle due partite di spesa richiamate dalla legge regionale 10/2011, l'elencazione di una serie di disposizioni normative precedenti che su di esse gravano in modo indistinto: tale richiamo sarebbe, ad avviso della Corte, puramente descrittivo, senza la necessaria analitica ponderazione dell'incidenza economica di ciascuna legge sul complesso dello stanziamento. Questa lacuna, già presente in sede di redazione del bilancio 2011, tanto meno può giustificare l'implicita sommatoria degli effetti finanziari della nuova legge ivi imputata: e ciò a maggior ragione trattandosi di attività atte ad impegnare il bilancio della Regione in modo continuativo negli esercizi futuri (sull'obbligo rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali, *ex plurimis*, sent. nn. 272/2011, 100/2010 e 213/2008).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 118 del 7-10 maggio 2012 (G.U. 20/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: artt. 3, 5, 81, 114, 117, 118 e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011); artt. 3, 7, 8 e 54 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Sardegna (ric. 8/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle P.A., 7 giugno 2011, prot. n. 0050971, avente ad oggetto "Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna".

Esito del giudizio: la Corte dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione.

Annotazioni:

L'art. 1, comma 132, della l. 220/2010, prevede che *«per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011»*.

In ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 1, la Regione Sardegna ha inviato la propria proposta di accordo con nota prot. n. 2489 del 30/03/11.

Sostiene la ricorrente che, con la Nota prot. n. 0050971 in oggetto, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha respinto la proposta di accordo della Sardegna, invitandola a ritirarla e riformularla, poiché l'innalzamento del livello delle entrate, derivante dal nuovo sistema finanziario conseguente alla modifica dello Statuto di autonomia (novella dell'art. 8 ad opera della l. 296/2006 – legge finanziaria 2007), non viene accompagnato da un equo adeguamento del livello di spesa. La Regione è cioè stata invitata a mantenere le spese regionali rilevanti ai fini del patto di stabilità al livello precedente la modifica dell'art. 8.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente conflitto tra origine proprio dalla Nota in oggetto, poiché, a detta della ricorrente, con essa lo Stato avrebbe leso le attribuzioni costituzionali della Regione e va pertanto annullata.

Anzitutto, vi sarebbe la violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni, nonché violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, in riferimento agli artt. 5 e 117 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 3, 7, 8 e 54 Statuto e in riferimento all'art. 1, comma 132, della l. 220/2010.

Quest'ultima norma fissa il fondamentale criterio dell'accordo nella determinazione della misura del concorso rispettivo dello Stato e delle Regioni speciali alla manovra economico-finanziaria, con particolare riferimento alla misura delle spese e dei pagamenti.

La Corte cost. ha più volte affermato che «*non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti*» (sent. nn. 82/2007 e 36/2004), vincoli che devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni all'azione di risanamento della finanza pubblica (sent. nn. 416/1995 e 417/2005).

Un tale obbligo, però, deve essere contemperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni speciali, in forza dei loro statuti. In tale prospettiva, la previsione normativa del metodo dell'accordo Stato-Regioni, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsi un'espressione della descritta autonomia finanziaria e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto di stabilità" (sent. n. 353/2004). Lo strumento dell'accordo deve essere preferito ad altri proprio perché nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti speciali (sent. n. 169/2007).

Pertanto l'atto impugnato, sempre a detta della ricorrente, consistendo in un mero rigetto della proposta di accordo della Sardegna, è un'evidente violazione dei suddetti principi, in quanto si traduce in una vera e propria imposizione, non superabile dalla Regione: trattandosi di una procedura che dovrebbe essere collaborativa, infatti, il dialogante che nega in radice la possibilità di accogliere la proposta dell'altro non fa altro che sottrarsi al confronto, assumendo la propria posizione come la sola plausibile.

E' illegittima, poiché violativa dei suddetti principi, anche la motivazione che lo Stato ha addotto per sottrarsi al confronto e cioè l'esigenza di un intervento legislativo che preveda misure compensative a favore della Regione. Anzitutto, il processo negoziato consente e comporta l'adozione sia di atti amministrativi che legislativi, ma nel caso di specie in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 132, l. 220/2010, l'intermediazione legislativa - al fine della determinazione del tetto di spesa delle Regioni ad autonomia speciale - non è necessaria, poiché, come risulta dalla stessa lettera della norma di legge, ciò che è necessario e sufficiente è il semplice accordo tra la Regione e il Ministro dell'economia.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, l'art. 8 Statuto, novellato, ha introdotto un nuovo regime finanziario delle entrate regionali, ben più favorevole di quello precedente, determinando un aumento delle entrate regionali.

Se è vero, come sostiene lo Stato, che tali entrate non sono state ancora formalmente quantificate né conferite alla Regione, è vero anche che esse sono statutariamente previste e che, nel procedimento di leale costruzione dell'accordo, di tali entrate si doveva tenere conto.

A detta della ricorrente è, altresì, violato l'art. 54 Statuto, il quale non consente deroghe (tanto meno in sede non legislativa) all'art. 8 Statuto neppure al legislatore statale, che può soltanto modificarlo, ma sempre e solo sentita la Regione.

L'art. 8 Statuto risulta violato dalla Nota impugnata anche in riferimento agli artt. 3 e 7 Statuto stesso, nonché agli artt. 3 (per il profilo dell'irragionevolezza), 81, comma 4, 114, 117, comma 3, 118 e 119 Cost..

Con la Nota impugnata, invitando la Regione a mantenere le spese regionali rilevanti ai fini del patto di stabilità al livello precedente la modifica dell'art. 8 Statuto, si è praticamente imposto alla stessa di proporre un'ipotesi di accordo che mantenesse fermo il livello delle entrate relativo all'esercizio di bilancio 2005.

La proposta della Regione mirava invece ad ottenere l'applicazione del citato art. 8, e quindi del nuovo sistema finanziario, oltretutto a diversi anni di distanza dalla sua entrata in vigore, tenuto conto del fatto che il meccanismo stesso del patto di stabilità determina, anno dopo anno, un aggravamento del sacrificio in capo alle autonomie. La proposta regionale, inoltre, dava esplicitamente conto del fatto che detta applicazione sarebbe stata solo parziale, perché la stessa Regione si era fatta carico delle esigenze di contenimento della spesa pubblica (in piena osservanza dei principi di cui alla già cit. sent. n. 82/2007). Tali esigenze non possono però reclamare l'integrale sacrificio di prerogative tutelate da specifiche disposizioni statutarie, che, costituiscono pur sempre parametri che il legislatore e l'amministrazione statale debbono rispettare (infatti la legge statale può modificare la norma in questione solo con lo speciale procedimento di cui all'art. 54 Statuto (sent. nn. 70/1987 e 215/1996).

La Nota impugnata ha però poi ritenuto incoerente con l'art. 8 Statuto il mantenimento del precedente livello delle entrate e delle spese regionali, con la conseguenza che essa risulta censurabile anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., per l'intima contraddittorietà che l'affligge.

Sostiene ancora la ricorrente che il principio della concordanza specifica fra entrate e spese (art. 81 Cost.) deve integrarsi con quelle disposizioni – specie di rango statutario – che riservano all'ente autonomo uno specifico canale di finanziamento della spesa o una quota di partecipazione di un'entrata. Pertanto, con il rigetto della proposta regionale, la RGS, impedisce alla Regione l'utilizzo delle risorse che lo Statuto garantisce all'ente stesso, determinando una illegittima violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 7 Statuto, artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost.. In conclusione, la Regione non afferma che le risorse e le spese di cui all'art. 8 Statuto si sottraggano alla considerazione delle esigenze connesse al patto di stabilità; insiste, però, sul fatto che l'accordo connesso al patto deve necessariamente tenere conto anche di quelle risorse e di quelle spese, la cui eventuale limitazione deve essere determinata nel contesto del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D’Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

procedimento dialogico e collaborativo di cui all'art. 1, comma 132, l. 220/2010 e che lo Stato ha negato.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del conflitto per difetto del presupposto essenziale inerente alla configurabilità astratta dello stesso, in quanto la nota della RGS non esprimerebbe la volontà dello Stato di affermare una propria competenza in ambito teoricamente riservato alla Regione e il mancato perfezionamento dell’accordo sarebbe del tutto fisiologico, perché transitorio e rimesso all’ulteriore confronto tra le parti.

La nota impugnata, cioè, consisterebbe in una richiesta di riformulazione della proposta regionale in termini di maggiore conformità al quadro legislativo vigente in tema di patto di stabilità interno, in relazione al profilo specifico della necessità di garantire l’equilibrio tra fabbisogno ed indebitamento netto.

Con riguardo poi alla censura consistente nell’aver lo Stato trascurato di considerare le maggiori entrate previste dall’art. 8 Statuto, novellato, circostanza che avrebbe legittimato un corrispondente aumento dei livelli di spesa, la difesa erariale osserva che *«i commi 838 ed 839 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre hanno indicato la copertura finanziaria per i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato conseguenti alla revisione dell’ordinamento finanziario regionale, non hanno individuato la copertura in termini di indebitamento netto, sul presupposto che le spese della Regione sarebbero state contenute nell’ambito dei vincoli del patto di stabilità interno. Ne consegue che la pretesa di aumentare l’entità delle spese in correlazione con l’avvenuto aumento delle entrate non è, allo stato della legislazione vigente, assistita dalla necessaria copertura finanziaria in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»*.

Muovendo da tale assunto, andrebbe quindi inteso il richiamo, nella nota della RGS, alla necessità di un intervento legislativo che fornisca gli strumenti adeguati a garantire il necessario equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

La Corte costituzionale ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità formulata dallo Stato.

Il tenore della Nota della RGS non si pone in contrasto con la ratio dell’accordo, istituito attraverso il quale il legislatore (con l’art. 1, comma 132, l. 220/2010), ha voluto dare attuazione, in questa particolare materia, al principio della leale collaborazione.

Per questo motivo, il mancato perfezionamento dell’accordo, a seguito del primo scambio di proposte tra le parti, appare del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione e specificazione delle singole clausole dell’accordo stesso tra Regione e Stato.

Una lettura corretta della nota della RGS dimostra che lo Stato non ha inteso sottrarsi all’accordo attraverso una controproposta chiusa al successivo confronto con la Regione, che possa intendersi come “imposizione” preclusiva al raggiungimento di un atto consensuale. Lo Stato si è mantenuto nell’ambito delle proprie prerogative costituzionali, non eccedendo dai propri poteri in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte ricorda che l’accordo è lo strumento, ormai consolidato, per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata (ex plurimis sent. n. 353/2004).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il contenuto dell'accordo deve essere compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, della cui salvaguardia anche le Regioni a statuto speciale devono farsi carico e contemporaneamente deve essere conforme e congruente con le norme statutarie della Regione, ed in particolare con l'art. 8 Statuto modificato, il quale ha rideterminato e quantificato le entrate tributarie e la loro misura di pertinenza della Regione autonoma Sardegna.

Ne consegue che «l'equilibrio del bilancio» non potrà che realizzarsi all'interno dello spazio finanziario delimitato, in modo compensativo, dalle maggiori risorse regionali risultanti dalla entrata in vigore dell'art. 8 Statuto e dalla riduzione della spesa conseguente alla applicazione del patto di stabilità 2011. È infatti evidente che proprio il principio inderogabile dell'equilibrio in sede preventiva del bilancio di competenza comporta che non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata.

Alla luce delle espresse considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 135 del 21-31 maggio 2012 (G.U. ??/2012)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; imposte e tasse.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 36 dello Statuto di autonomia (l. cost. 2/1948) e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui al DPR 26 luglio 1965, n. 1074, in particolare art. 2; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ric. 103/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 23, comma 21, e art. 40, comma 2 [*rectius* alinea e lett. a) del comma 2], del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011.

Esito del giudizio:

la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, in l. 214/2011), e 40, alinea e lett. a) del comma 2, del d.l. 98/2011.

Annotazioni:

L'art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in l. 111/2011, introduce, a partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, un'addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Il comma è stato impugnato dalla Regione Siciliana proprio in quest'ultimo disposto.

L'art. 40, alinea e lett. a) del comma 2, del medesimo d.l., destina quota parte della relativa entrata e, quindi, anche dell'addizionale erariale, alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme ed è stato impugnato proprio per questa previsione.

Secondo la ricorrente, le citate disposizioni violano il combinato disposto dell'art. 36 [*rectius*: art. 36, primo comma] del proprio Statuto, secondo cui «*Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima*» e dell'art. 2 [*rectius*: art. 2, primo comma] del d.P.R. 1074/1965 (norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria), secondo cui, proprio ai sensi dell'art. 36 Statuto, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

Ad avviso della Regione le norme impugnate attribuiscono allo Stato l'intero gettito della suddetta addizionale erariale, senza che ricorrano le condizioni richieste dal menzionato primo comma dell'art. 2 d.P.R. 1074/1965 per riservare allo Stato, in via di eccezione, le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio siciliano.

Si è costituito in giudizio lo Stato, che, in via generale, ha premesso che le disposizioni impugnate costituiscono «*forme finanziarie "eccezionali", finalizzate a fronteggiare una situazione economica "emergenziale"*» ed alle quali sono chiamati a concorrere tutti i livelli di governo e, quindi, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, «*non potendo la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria alle stesse riconosciuta fungere da giustificazione per esentarle da tale partecipazione*».

Nello specifico, ha affermato che sussistono tutti i presupposti richiesti dallo Statuto siciliano per la riserva allo Stato dell'intero gettito relativo alla introdotta addizionale sulla tassa automobilistica, perché: a) l'addizionale – espressamente definita «erariale» – «*possiede il carattere della novità, in quanto derivante da un atto impositivo nuovo in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata*»; b) il tributo è stato introdotto per la copertura di oneri che sono dettagliatamente indicati nell'art. 40, comma 2, lett. a), del d.l. 98/2011 e che sono destinati a coprire specifici importi di spesa ivi quantificati; c) le spese al cui finanziamento è destinata l'addizionale presentano, inoltre, il carattere di «*nuove specifiche spese di carattere non continuativo*», in quanto «*dirette a sostenere [...] settori sociali fondamentali per l'intera collettività (quale la sanità o la giustizia)*».

Preliminarmente, la Corte precisa che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 16, comma 1, del d.l. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in l. 214/2011, ha modificato il secondo periodo dell'impugnato comma 21 dell'art. 23, variando, a partire dal 2012, l'importo dell'addizionale. Detto *ius superveniens*, tuttavia, non ha comportato la cessazione della materia del contendere, sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata, sia perché la censura della Regione è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito. Ne segue che la questione deve ritenersi estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, d.l. 98/2011.

Nel merito, la Corte precisa anzitutto il *thema decidendum*, rilevando che la ricorrente non mette in dubbio la legittimità dell'istituzione, con la normativa statale denunciata, dell'addizionale erariale e neppure nega che questa si innesti su un tributo (la tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia) rientrante tra quelli regionali «propri derivati», cioè tra i tributi «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni». La contestazione della ricorrente verte esclusivamente sulla sussistenza, nella specie, delle condizioni richieste dallo Statuto e dalle sue norme di attuazione per riservare allo Stato un tributo erariale riscosso in Sicilia e cioè:

- a) la novità dell'entrata tributaria;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) la destinazione del gettito, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Con riferimento alla prima condizione, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che, perché essa si realizzi, deve verificarsi un «incremento di gettito» (sent. n. 198/1999), cioè una entrata aggiuntiva. Rileva quindi la novità del provento, non la novità del tributo (sent. nn. 47/1968 e 49/1972, che hanno ritenuto “nuova” l’entrata derivante da un’addizionale).

Ne deriva che l’addizionale erariale introdotta dalla denunciata normativa, in quanto comporta una maggiore entrata, deve essere considerata una «nuova entrata tributaria», ai sensi del primo comma dell’art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria dello Statuto siciliano.

Quanto alla seconda condizione, essa è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire «*particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate*» nella legge stessa.

Nella specie, l’alinea e la lett. a) dell’impugnato comma 2 dell’art. 40 d.l. 98/2011, vanno intesi nel senso che il gettito dell’addizionale è interamente destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese indicate nell’alinea ed è ripartito («quota parte») tra le svariate voci di tali minori entrate e di maggiori spese indipendentemente dall’evenienza che il gettito dell’addizionale non sia sufficiente per provvedere all’intera copertura.

Le minori entrate e le maggiori spese dettagliatamente indicate nell’alinea del denunciato comma 2 rispondono ad esigenze specifiche, tra loro eterogenee, di carattere ora contingente ed ora continuativo. Rientrano tra le esigenze contingenti quelle indicate, per esempio, dai seguenti articoli del d.l. 98/2011 (richiamati dal citato alinea del comma 2 dell’art. 40): art. 17, comma 6 (incremento, nel 2011 del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale); art. 21, commi 3 (istituzione e dotazione, nel 2011, del fondo per la promozione del trasporto pubblico locale) e 6 (spese del 2011 per la partecipazione dello Stato a banche e fondi internazionali) [...]. Rientrano, invece, tra le esigenze continuative quelle indicate, per esempio, dai seguenti articoli del medesimo d.l. (richiamati anch’essi dal citato alinea del comma 2 dell’art. 40): art. 23, comma 8 (riduzione dal 10 al 4 per cento della ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito); art. 23, comma 45 (istituzione della zona franca di Lampedusa, a condizione della previa autorizzazione comunitaria); art. 27 (agevolazioni di imposta per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità) [...].

In forza di tali dati normativi deve concludersi che il gettito dell’addizionale è legittimamente attribuito allo Stato perché, nel rispetto degli evocati parametri statutari, è interamente vincolato alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari finalità» contingenti o continuative dello Stato, specificate nella legge.

Conclude pertanto la Corte che, in base all’esposta interpretazione della normativa impugnata, ne va esclusa la denunciata illegittimità costituzionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 136 del 21-31 maggio 2012 (G.U. ??/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica; finanza regionale; ordinamento civile.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 79 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige); art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 117, terzo comma, Cost..

Ricorrente/i: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (ric. 104/2010) e Provincia autonoma di Trento (ric. 105/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto dei ricorsi: (tra gli altri) art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.l. 78/2010, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104/2010;
- 2) estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.l. 78/2010, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105/2010.

Annotazioni:

La Corte premette che, in considerazione dell'identità della norma impugnata e delle censure proposte con i suddetti ricorsi, i giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia.

L'art. 5, comma 5, d.l. 78/2010, stabilisce che: «*Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta*».

Secondo entrambe le ricorrenti, il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contenuto nella norma denunciata, comporta che quest'ultima è applicabile anche alla Regione ed alla Provincia.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sempre ad avviso delle ricorrenti, la disposizione impugnata, dettando una norma puntuale di coordinamento finanziario applicabile anche ad esse, viola anzitutto l'art. 79 dello Statuto speciale e, in particolare, i commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo, e 4, primo periodo, i quali stabiliscono che le suddette, gli enti locali trentini e gli enti pubblici collegati alla Provincia e a detti enti locali, sono sottratti alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni e gli altri enti nel restante territorio nazionale.

In via subordinata, le ricorrenti denunciano che il citato comma 5 dell'art. 5, ponendo un limite ad una voce minuta di spesa e fissando la specifica modalità di contenimento della stessa, viola anche l'art. 117, terzo comma, Cost., che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, attribuisce allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

Infine, il comma 5, stabilendo una norma di dettaglio autoapplicativa in materie di competenza della Regione o della Provincia – tra cui l'«autonomia organizzativa e finanziaria» (artt. 4, n. 1, St. e l'«intero Titolo VI» St. per la Regione e art. 8 n. 1) per la Provincia), l'«ordinamento degli enti locali e delle camere di commercio» (art. 4, nn. 3 e 8 St.), la finanza locale (art. 80 St. e art. 17 del d. lgs. 268/1992), il «coordinamento della finanza pubblica» (artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della l. cost. 3/2001) e l'«organizzazione regionale e degli enti collegati» (artt. 117, quarto comma, Cost. e 10 l. cost. 3/2001) – violerebbe anche l'art. 2 del d.lgs. 266/1992.

Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

In via preliminare, lo Stato ha eccepito la tardività dei due ricorsi, in quanto essi sono stati proposti avverso una disposizione del d.l. che non è stata modificata in sede di conversione e che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente – nei termini dell'art. 127, secondo comma, Cost. – senza attendere la conversione in legge e che il d.l. stesso è stato adottato dal Governo nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria all'Italia e di rafforzarne la competitività sui mercati economici e finanziari.

Quanto al merito, lo Stato ha osservato in via generale che:

- l'art. 79, comma 3, Statuto – il quale, secondo le ricorrenti, individua nell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze l'unico strumento idoneo ad assicurare il concorso della Regione e della Provincia autonoma agli obiettivi di finanza pubblica – fa riferimento alle misure amministrative da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e non a quelle legislative, alle quali ultime si riferisce, invece, il secondo periodo del comma 4 dello stesso art. 79, secondo cui *«La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»*;
- l'eccezionale necessità ed urgenza di far fronte ad una gravissima crisi economica consente di derogare *«anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell'esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell'unità della Repubblica (art. 5) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10)»*;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'impugnato comma 5 dell'art. 5 non riguarda, in realtà, le strutture amministrative, ma solo quelle politiche e di governo, in quanto prevede una particolare ipotesi di incompatibilità per i titolari di cariche elettive, e, pertanto, può essere considerato un principio fondamentale della materia elettorale e ricondotto alla competenza legislativa statale di cui all'art. 122, primo comma, Cost.;
- il comma 5 esprimerebbe anche un principio di coordinamento della finanza pubblica avente il suo fondamento nei principi di «solidarietà, unitarietà e responsabilità, sanciti dalla prima parte della Costituzione» e, come tale, sarebbe autorizzato ad incidere sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione;

Poiché, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione e la Provincia hanno depositato atti di rinuncia parziale ai ricorsi in relazione all'impugnazione dell'art. 5, comma 5, d.l. 78/2010 e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato dette rinunce, la Corte, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha estinto il processo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 137 del 21 maggio 2012 (G.U. 23/2012)

Materia: agricoltura, pubblico impiego

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l), s), 120, comma primo, Cost., art. 14 Statuto della Regione siciliana, art. 20, comma 2, e allegato IIA decreto legislativo 163/2006, art. 185, comma 1, lettera f), decreto legislativo 152/2006, come sostituito dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 205/2010, art. 3 legge 30/1991.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ric. 164/2011)

Resistente/i: Regione siciliana (non costituita)

Oggetto del ricorso: artt. 14, 15, comma 1, limitatamente alle parole “ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione”, 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26, comma 1, lettera e), 35, 36, 38, 40 e 41 delibera legislativa della Regione siciliana 9 novembre 2011, relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio)

Esito del giudizio: La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

Il ricorrente ha impugnato le seguenti disposizioni della delibera legislativa della Regione siciliana 9 novembre 2011, relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), per i motivi di seguito illustrati:

- a) l’art. 14, nella parte in cui prevede che all’onere per l’esercizio finanziario 2011 derivante dalla concessione di aiuti alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito, nella vendemmia relativa all’anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità ai regolamenti comunitari vigenti in materia, si provveda con le riduzioni di spesa derivanti dalle modifiche all’art. 4 della legge regionale 19/2005, violerebbe l’art. 81, comma quarto, Cost., in quanto apparirebbe privo di copertura finanziaria, riferendosi, tra l’altro, la riduzione di spesa ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, in contrasto con il principio costituzionale dell’annualità del bilancio.
- b) l’art. 15, comma 1, limitatamente alle parole “ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione”, nella parte in cui prevede l’affidamento della gestione del fondo regionale di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese agricole a una banca o a un intermediario finanziario, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

convenzione, violerebbe l'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., ponendosi in contrasto con i principi generali del diritto comunitario e le disposizioni del Trattato dell'Unione europea, in materia di tutela della concorrenza, e con il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006, attuativo di direttive comunitarie, nonché esorbiterebbe i limiti della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di lavori pubblici, individuati nelle leggi costituzionali e nell'esercizio della stessa competenza senza pregiudizio delle riforme economico-sociali, con ciò violando l'art. 14 dello Statuto speciale.

In particolare, il servizio di gestione del fondo sarebbe riconducibile alla categoria generale dei servizi bancari e finanziari (allegato IIA, categoria 6, del decreto legislativo 163/2006), soggetti alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 e, in particolare, per la scelta del contraente, alla disciplina dell'evidenza pubblica, con conseguente preclusione della possibilità di affidamenti diretti con convenzioni.

La disposizione impugnata violerebbe i principi generali del diritto comunitario e le disposizioni del Trattato dell'Unione europea, in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, gli obblighi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CEE (ora artt. 49 e 56 TFUE), nonché il codice degli appalti, che costituisce diretta attuazione di prescrizioni comunitarie e espressione dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme di riforma economico-sociale (v., per tutte, Corte cost. 45/2010).

- c) l'art. 17, comma 1, nella parte in cui amplia la categoria dei destinatari della disposizione di sostegno alle cooperative agricole di cui all'art. 2 della legge regionale 37/1994 (Provvedimenti in favore delle cooperative), in materia di aiuti di stato alle cooperative agricole, violerebbe:
- 1) l'art. 117, comma primo, Cost., ponendosi in contrasto con la decisione del Consiglio europeo di data 8 aprile 2003, n. 2003/277/CE, che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune l'aiuto per le situazioni originariamente previste dalla legge regionale 37/1994 (conforme alla legge statale 237/1993), solo in quanto esistevano circostanze eccezionali tali da consentire di ritenerli compatibili "a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria", e esponendo lo Stato italiano alla procedura di infrazione comunitaria;
 - 2) l'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe benefici a soggetti che in applicazione dei confini contenuti nella decisione del Consiglio europeo richiamata, dovrebbero essere esclusi, non tenendo conto della situazione dei soggetti che, nelle medesime condizioni previste dalla modifica normativa, non presentarono nei termini l'istanza perché privi dei requisiti richiesti e creando disparità di trattamento rispetto a richiedenti nelle medesime condizioni degli attuali beneficiari nei confronti dei quali si è già concluso negativamente il procedimento amministrativo per l'attribuzione del beneficio;
 - 3) l'art. 97 Cost., in quanto comporterebbe l'obbligo per gli uffici di riformulare una nuova graduatoria dei beneficiari, rispetto a quella già definitiva, con conseguente

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aggravio delle procedure e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- d) l'art. 19, nella parte in cui rinvia per un ulteriore triennio (2011/2013) la riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola gestito dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA), prevista dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 16/1998, sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, da attuarsi anche mediante la revisione delle tariffe applicate, al fine di assicurare una copertura minima del 40 per cento della spesa entro un biennio, violerebbe l'art. 97 Cost., creando un nocumento al buon andamento della pubblica amministrazione, compromesso dalla prosecuzione di una gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, riconosciuta come tale dal legislatore sin dal 1998 e bisognosa di un processo di riorganizzazione.
- e) l'art. 20, nella parte in cui prevede la proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale 2/2002 dirette a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro e ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli, senza quantificare le minori entrate, né indicare le risorse con cui farvi fronte, violerebbe l'art. 81, comma quarto, Cost., che secondo la costante giurisprudenza costituzionale si applica, oltre che per l'esercizio in corso, anche per gli esercizi futuri, al fine di evitare che i Parlamenti futuri siano costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in precedenza senza adeguate ponderazioni dell'eventuale squilibrio futuro (Corte cost. 25/1993).
- f) l'art. 22, nella parte in cui prevede che i dipendenti dei Consorzi agrari, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, a seguito dello scioglimento o della chiusura definitiva di settori di attività degli stessi, siano trasferiti, in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 21/2002, sino al raggiungimento dell'età pensionabile nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A. (società a totale partecipazione regionale), senza quantificare le spese, né indicare le risorse per farvi fronte, violerebbe l'art. 81, comma quarto, Cost., non essendo sufficiente l'esistenza nel bilancio regionale di un determinato capitolo, le cui disponibilità sono già totalmente utilizzate per l'attuazione della legge regionale 21/2002, senza prevedere l'integrazione introdotta con la disposizione impugnata.
- g) l'art. 25, nella parte in cui ammette la bruciatura di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell'ambito dell'azienda in cui si producono, violerebbe l'art. 117, commi primo e secondo, lettere l) e s), Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il decreto legislativo 205/2010, che ha recepito la direttiva europea 2008/98/CE in materia di rifiuti, modificando la parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 152/2006, con ciò ledendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e in materia penale.

In particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 205/2010, sostituendo l'art. 185 del codice dell'ambiente, esclude la possibilità della combustione dei residui colturali senza relativa produzione di energia, attività configurata come smaltimento di rifiuti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

agricoli sottoposti alla parte IV del codice dell'ambiente, sanzionabile penalmente in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 256 dello stesso codice.

Il legislatore regionale, introducendo una deroga a quanto prescritto dall'art. 185 del decreto legislativo 152/2006, renderebbe lecita una condotta sanzionata dall'art. 256 del codice dell'ambiente, interferendo nella materia penale di competenza esclusiva statale.

- h) l'art.26, comma 1, lettera e) (rectius art. 26, comma 1, recante l'inserimento dell'art. 39 bis della legge regionale 30/1993, limitatamente alla lettera e) del comma 1 di quest'ultimo articolo) nella parte in cui attribuisce all'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia la funzione di curare e assicurare libri genealogici e registri anagrafici delle specie e razze allevate in Sicilia, violerebbe:
- 1) l'art. 117, comma primo, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della legge 30/1991 (Disciplina della riproduzione animale), attuativa di direttive comunitarie (2009/157/CE, 89/361/CEE, 88/661/CEE, 90/427/CEE e 91/174/CEE) e avente natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale per le Regioni a statuto speciale, il quale prevede che i libri genealogici in questione siano istituiti e tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razze, dotati di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste;
 - 2) l'art. 14 dello Statuto speciale, in quanto eccederebbe i limiti della competenza legislativa esclusiva regionale previsti dallo Statuto, individuati, in particolare, nelle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
- i) l'art. 35, nella parte in cui prevede per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia per il Mediterraneo l'utilizzo di risorse trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), si porrebbe in contrasto con:
- 1) l'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto tali risorse sarebbero assegnate alle Regioni per interventi tassativamente indicati, cui non sarebbero riconducibili le attività svolte dall'Agenzia e dunque la disposizione sarebbe priva di copertura finanziaria;
 - 2) l'art. 97 Cost., in quanto non sarebbe indice di buona amministrazione distogliere risorse destinate ad interventi strutturali e in conto capitale per finanziare le spese correnti di un organismo privato per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
- l) l'art. 36, nella parte in cui prevede per gli anni 2010, 2011 e 2012 l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11/2005 anche ai confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti, anche se non in possesso dei parametri minimi di operatività, dimensioni e capitalizzazione previsti dall'articolo 3 della citata legge regionale, violerebbe l'art. 97 Cost., autorizzando l'erogazione di risorse pubbliche in assenza di un preventivo indispensabile riscontro sull'attività svolta dai confidi che, in ipotesi, potrebbe essere stata inesistente, inefficace e antieconomica.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- m) l'art. 38, nella parte in cui, allo scopo di contrastare l'obesità giovanile, autorizza nelle scuole ubicate nel territorio della regione la somministrazione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane e vieta la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia, si porrebbe in contrasto con:
- 1) l'art. 120, comma primo, Cost., in quanto potenzialmente ostacolerebbe la libera circolazione delle merci, discriminando i produttori industriali di bevande gassate soggetti alle misure restrittive previste dal legislatore regionale;
 - 2) l'art. 117, comma primo, Cost., in quanto violerebbe l'art. 110 del Trattato dell'Unione europea, che vieta espressamente agli Stati membri di introdurre restrizioni volte a proteggere indirettamente le merci prodotte al proprio interno.
- n) l'art. 40, nella parte in cui assoggetta all'art. 159 del decreto legislativo 267/2000, in tema di esecuzioni nei confronti degli enti locali, le somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi, competenze ed oneri accessori, erogati dall'Amministrazione regionale in favore del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica, violerebbe:
- 1) l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., interferendo in materia di diritto privato, in quanto dichiarerebbe l'impignorabilità delle somme di denaro destinate al pagamento della retribuzione del personale da parte dei creditori degli enti citati e, sottoponendo le somme di denaro in questione alla disciplina dell'art. 514 codice procedura civile, limiterebbe arbitrariamente la responsabilità patrimoniale, disciplinata dall'art. 2740 codice civile, dei suddetti enti nei confronti di terzi creditori.
Secondo il ricorrente, l'espropriabilità del denaro e dei crediti potrebbe essere esclusa solo in casi espressamente e tassativamente previsti dal legislatore statale (artt. 514, 515 e 516 cod. proc. civ. e leggi speciali, quali art. 1, comma 294, legge 266/2005 e art. 159 decreto legislativo 267/2000).
 - 2) l'art. 81, comma quattro, Cost., per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.
- o) l'art. 41, nella parte in cui prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale devono fare prioritariamente ricorso al proprio personale per sopperire al bisogno di esperti o dirigenti e che per la medesima finalità l'Amministrazione regionale possa utilizzare dipendenti provenienti dai predetti enti e società, violerebbe i principi in materia di accesso al pubblico impiego di cui agli articoli 3, 51 e 97 Cost., determinando una promiscuità di utilizzo dei dipendenti provenienti da enti e società diversi, senza distinzione in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) e alle modalità di accesso (con o senza procedura di selezione pubblica) e comportando il rischio di immissione nei ruoli regionali di personale assunto con procedure civilistiche e senza la preventiva necessaria verifica comparativa dei requisiti e capacità professionali posseduti.

La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 24 novembre 2011, n. 25 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 19 e 20 aprile 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile – giugno 2012
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), omettendo tutte le disposizioni oggetto di censura.

Considerato che, sul piano processuale, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012 e n. 251 e n. 166 del 2011), la Corte costituzionale dichiara la cessazione della materia del contendere.